

Decreto Ministeriale 21 giugno 2000 n. 217

Oggetto:

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva.

Pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2000

VISTA la decisione n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in Italia;

VISTO il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;

VISTO il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio del 20 luglio 1998;

VISTO il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/1999 – 2000/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 sull'attuazione delle decisioni della Comunità Europea in materia di politica agricola comune;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

RITENUTA la necessità di emanare disposizioni di coordinamento delle attività di attuazione della richiamata decisione comunitaria n. 227/2000/CE;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° giugno 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;

VISTA la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

D E C R E T A

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attività di applicazione della decisione(CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66.

Art. 2 (Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola)

1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni, al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.A.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.
3. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 4 della "decisione" comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporrà altresì i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'articolo 3.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti.

Art. 3
(Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto)

La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione" comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

Art. 4
(Erogazione dell'aiuto)

L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato in base ai criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.

I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore.

Art. 5
(Comunicazioni)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 11 della "decisione" comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali:
 - a. entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione provvisori di cui all'articolo 4;
 - b. entro il 1° giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi di cui all'articolo 10 della "decisione" comunitaria.

Art. 6
(Riconoscimento di frantoi oleari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed i compiti relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui agli articoli 5 e 20 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni e le province autonome comunicano con tempestività al competente organismo pagatore ed all'Agecontrol nonché con elenco trimestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali, gli

- estremi dei provvedimenti di riconoscimento dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ciascuna regione e provincia autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
 4. Restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO